

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### **Relazione illustrativa alla proposta di legge regionale avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 42 del 21/11/2005 - Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica - "**

La legge 21 novembre 2005 n. 42 relativa a "Adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica" pur nella sua completezza ed organicità e della sua rispondenza ai più corretti principi istituzionali ed operativi del settore, necessita, ad undici anni dalla sua approvazione, di alcune integrazioni e modifiche, volte ad aggiornare ed integrare alcune norme alla luce del Protocollo di intesa Stato-Regioni del 18 novembre 2008, attuativo delle norme di cui all'art. 27 del d.l. 248/2007 convertito in L. 31/2008 e delle leggi nazionali successivamente intervenute.

Con riferimento alle disposizioni condivise tra lo Stato e le Regioni si sottolinea l'esigenza di un adeguamento del testo di legge alle fondamentali regole per la individuazione dei diversi benefici sui quali determinare l'importo della contribuzione consortile, che ha particolare rilevanza ed ha avuto generale positiva applicazione nelle diverse realtà regionali nonché condivisione anche in sede giurisprudenziale. Sempre in adesione al citato Protocollo va inserita nella legge una norma sul controllo interno di gestione, costituente ormai regola generale delle istituzioni.

Appare inoltre necessaria l'innovazione relativa all'organo di revisione contabile, consistente nella istituzione del Revisore unico in luogo del Collegio dei revisori, costituente già regola comune per tutti gli enti consortili.

E' altresì opportuna una integrazione volta a prevedere l'istituto "Contratti di fiume" introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 28/12/2015 n. 221 (nota come collegato ambientale), costituente, peraltro, un riconoscimento di una realtà in linea di fatto già esistente in alcune regioni, formatasi in virtù di esigenze territoriali e sociali molto diffuse che hanno prodotto una serie di iniziative territoriali di condivisione di problemi e di azioni, le quali hanno determinato la conclusione di intese definite "Contratti di fiume", ma prive di riconoscimento specifico in sede nazionale fino all'approvazione della citata legge 221/2015.

I Consorzi di bonifica nella regioni dove tali contratti sono stati introdotti figurano tra i soggetti proponenti o partecipanti, molto apprezzati, condividendone obiettivi specifici, nella consapevolezza della validità di sinergie istituzionali nei riguardi delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo e il paesaggio.

Altra norma di cui si ritiene utile l'inserimento è quella relativa alle funzioni di ufficiale rogante da riconoscere ad un funzionario del Consorzio. Tale disposizione rientra nelle norme di semplificazione amministrativa ed è già stata approvata in molte regioni.

Per altro verso si rende indispensabile l'accorpamento dei consorzi di bonifica in ragione di due esigenze indifferibili: la razionalizzazione delle risorse (personali e finanziarie) e il miglioramento della performance delle strutture esistenti che possa garantire una maggiore efficienza ed economicità dei servizi erogati.

In questo senso, del resto, si muovono significative esperienze regionali in corso (Sicilia, Puglia, tra le altre). Nello stesso senso depongono recenti interventi del legislatore nazionale. Il riferimento è, in particolare, all'art. 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", ai sensi del quale le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture.

In questo contesto si inserisce la modifica dell'art. 8 della legge 21 novembre 2005, n. 42, ai sensi del quale, nel rispetto dei criteri di omogeneità territoriale, idoneità a soddisfare le esigenze di efficienza ed economicità di gestione, dei tre Consorzi esistenti vengono accorpati il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno ed il Consorzio di Bonifica integrale Iarinese con l'obiettivo di istituire un'unica struttura consortile. Rimane invece invariata la struttura ed il comprensorio territoriale del Consorzio della Piana di Venafro, in ragione delle specificità territoriali, idriche e geologiche del territorio di riferimento.

L'unificazione dei comprensori consortili avviene peraltro garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo indeterminato.

Si precisa, inoltre, che il progetto di Legge Regionale, così come proposto, è coerente anche con il percorso già avviato a seguito dell'adozione della L.R. n. 1 del 30/1/2017 che, ai fini della razionalizzazione e della riorganizzazione dei Consorzi di Bonifica del Molise e in ragione del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di un migliore svolgimento delle funzioni amministrative ivi espletate, segnatamente all'art. 9 della suddetta L.R. n. 1/2017, ha disposto che: " *le funzioni dei Comitati Esecutivi – Presidente di cui all'art. 24*

*della L.R. 42 del 2005, sono svolti da un Commissario Straordinario unico per il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese e il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno, e da un diverso Commissario Straordinario per il Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro”.*

Sul piano procedurale, l'art. 8 modificato prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle modifiche al presente articolo, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le Politiche agricole ed agroalimentari, la programmazione forestale, lo sviluppo rurale, la pesca produttiva e la tutela dell'ambiente si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dell'istituendo consorzio e che entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 4, il Presidente della Regione, con decreto indice le elezioni per la nomina degli organi statutari.